



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 8547/8594/8932/9034/8970//I/CPGT

Delibera n. 1016/2023

Il Consiglio nella seduta del 25.07.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. AURIEMMA;

richiamata la delibera consiliare n. 789 del 30/05/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 08/06/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 GT presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
MANCINI MARCO	GT	CGT I grado COMO	993	GT
CHIETTINI ALMA	GT	CGT II grado TRENTO	1055	GT
POLI LUCIA	GT	CGT I grado TREVISO	1413	GT
PRESTA DOMENICO VALTER	VPS	CGT di II grado TRENTO	246	GT

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **GT** è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

considerato che il **VPS PRESTA Domenico Valter** deve essere valutato in subordine rispetto agli altri candidati poiché partecipa per una qualifica inferiore rispetto a quella di titolarità;

considerato che in merito all'istanza di partecipazione al presente bando del **dott. MANCINI il Presidente della CGT primo grado di COMO, dott. Tommaso BUONANNO** non ha concesso il **nulla osta** poiché l'interessato ha presentato il numero delle sentenze in ritardo con percentuale superiore al 70% e, pertanto non può essere ammesso alla selezione del presente bando;

considerato che in merito all'istanza di partecipazione della **dott.ssa POLI, il Presidente della Corte di primo grado di TREVISO, dott. Raffaele TITO**, non ha concesso il relativo nulla osta motivando lo stesso dallo scarso numero di sentenze depositate, pur riconoscendone la puntualità dei termini di deposito e dalla criticità dell'organico a partire dal II semestre a seguito della cessazione dei limiti di età di alcuni giudici e del trasferimento presso altra Corte di un componente;

rilevato che le motivazioni afferenti il diniego del **PC TITO** all'istanza della **dott.ssa POLI** non possano ritenersi sufficientemente valide a determinare la sua esclusione, tenuto conto che la **dott. ssa POLI** ha presentato le sentenze senza ritardi né possa ritenersi valida la carenza di organico rappresentata dal Presidente TITO quale ragione per non concedere il nulla osta, e, pertanto, può essere ammessa alla selezione del presente bando, invitando il Presidente a segnalare se l'applicazione concessa dovesse interferire con l'ordinaria attività della dott.ssa POLI;

considerato che i tre partecipanti risultati idonei alla presente selezione sono: **CHIETTINI, POLI e PRESTA** e, pertanto devono essere applicati;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona a decorrere dal 07/08/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
CHIETTINI ALMA	GT	CGT II grado TRENTO
POLI LUCIA	GT	CGT I grado TREVISO
PRESTA DOMENICO VALTER	GT	CGT II grado TRENTO

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento** che provvederà a notificare la presente delibera agli interessati;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso** che provvederà a notificare la presente delibera all'interessata;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1